



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370/0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

SCADENZA PAGAMENTI : ACCONTO IMU E TASI 2017: 16/06/2017
SALDO IMU E TASI 2017: 18/12/2017

ALIQUOTE IMU anno 2017

ALIQUOTA DI BASE di cui all'art. 13 c.6 del D.L. 201/2011 **9,6 per mille**

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE di cui all'art. 13 c.7 del D.L. 201/2011 **3,5 per mille**
(categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE **€ 200,00**

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (art. 14 Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.))

TERRENI AGRICOLI: sono esenti i terreni agricoli siti nel Comune di Arcisate in quanto comune montano.

ALIQUOTE TASI anno 2017

SOGGETTO	ALIQ.	QUOTA DOVUTA
possessore immobile = occupante immobile	escluso	-
possessore di immobile non occupato	1 ‰	quota 100%
possessore non occupante	1 ‰	Quota rapportata al 70%
occupante non possessore che utilizza l'immobile come propria abitazione principale (eccetto categorie catastali A/1, A/8, A/9)	escluso	-
occupante non possessore di immobili non utilizzati come abitazione principale	1 ‰	Quota rapportata al 30%
possessore con occupante per periodo inferiore a 6 mesi nell'anno solare	1 ‰	quota 100%
possessore con contratto di leasing (per la durata del contratto)	-	-
locatario con contratto di leasing (per la durata del contratto)	1 ‰	quota 100%
occupante non possessore che utilizza l'immobile come propria abitazione principale categorie catastali A1-A8-A9	2,5 ‰	quota 100%

IMU E TASI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO: Riduzione del 50% della base imponibile alle seguenti condizioni:

Art. 1 c.10 lettere a) e b) della L. 28/12/2015 n. 208: “Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

IMU E TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Si ricorda che la versione completa del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo www.comunearcisate.va.it alla pagina uffici comunali – area tributi e risorse dove è inoltre possibile effettuare il calcolo on-line e predisporre il modello F24 per effettuare il pagamento.

Arcisate, 10 maggio 2017.